

COMUNE DI MONTEGALLO

Provincia di Ascoli Piceno Codice 44038

Prot.

ORDINANZA DEL UFFICIO DEL SINDACO

N. 15 DEL 04-05-2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORI DISPOSIZIONI CONCERNENTE I CIMITERI A VALERE DAL 04 MAGGIO 2020

VISTI i seguenti provvedimenti, attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale:

- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020);
- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" nel testo coordinato con la Legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.61 del 09-03-2020;
- Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Marche 25 febbraio 2020, n.1 recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Marche 27 febbraio 2020, n.2 recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Marche 03 marzo 2020, n.3 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- DPCM 4 marzo 2020 Misure per il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19. (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020);
- DPCM 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);
- DPCM 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale n. 62 del 09/03/2020);
- Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Marche 10 marzo 2020, n.4 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Circolare Esplicativa dell'Ordinanza Regionale Marche n.4 del 10/03/2020;
- Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Marche 10 marzo 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: ulteriori disposizioni";

- la Circolare Esplicativa della Regione Marche dell'11/03/2020 in merito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020;
- DPCM 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale n. 64 del 11/03/2020);
- Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Marche 19 marzo 2020, n.10 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: ulteriori disposizioni";
- Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale n.73 del 20-03- 2020);
- Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. (in corso di pubblicazione in G.U.);
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020);
- DPCM 01 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020);
- Circolare del Ministero della Salute dell'08 aprile 2020 Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione;
- DPCM 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materie di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);

VISTO l'art. 1 del DPCM del 26 aprile 2020 con particolare riferimento alle lettere:

- d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
- e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
- i) [...] sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

VISTO il combinato disposto del:

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n.142 del 30 aprile 2020 con oggetto "DPCM 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materie di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche";
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n.143 del 30 aprile 2020 di errata corrige al Decreto n.142 del 30 aprile 2020;

PRESO ATTO che il predetto Decreto del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n.142 del 30 aprile 2020 stabilisce all'art. 7 "sono sempre consentiti gli spostamenti all'interno del territorio regionale per le motivazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del DPCM 26/2020, ovvero per lavoro, necessità, salute, incontro di congiunti e art. 1, comma 1, lett. f), del DPCM 26/2020, ovvero attività motoria e sportiva all'interno del territorio regionale.";

PRESO ATTO, altresì, che il direttivo di ANCI Marche ha concordato le linee guida che seguono:

- Ha individuato la data del 04 maggio 2020 come possibile riapertura dei parchi, aree verdi, cimiteri e spiagge, consigliando comunque a tutti i cittadini come scelta auspicabile quella di rimanere nelle proprie abitazioni;
- Ogni Sindaco indicherà i dettagli della fruizione ai propri cittadini tenendo conto delle specifiche esigenze e dell'effettiva capacità di far rispettare le norme emergenziali;
- Nel caso dei cimiteri mantenere il distanziamento, richiamando al forte senso di responsabilità dei cittadini;
- Demandare agli Organi di Vigilanza il rigoroso controllo così da evitare un nuovo aumento dei contagi che porterebbe a nuove chiusure.

RITENUTO, quindi, di disporre, l'apertura al pubblico dei cimiteri comunali, negli orari consueti ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di quindici persone, nel rispetto della normativa in tema di distanze;

VALUTATO, inoltre, che - al fine di evitare un aumento dei contagi - tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo negli otto Cimiteri Comunali (1. Santa Maria in Lapide, 2. Balzo, 3. Castro, 4. Propezzano, 5. Piano, 6. Uscerno, 7. Abetito, 8. Santa Croce) avranno l'obbligo di indossare mascherine di tipo chirurgico o similari e guanti monouso;

CONSIDERATO che è necessario, altresì, adeguare le misure di contenimento conformemente alla normativa e alle disposizioni citate in premessa, evitando assembramenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio, impartendo le seguenti precisazioni:

- sono consentite cerimonie funebri e commemorative all'interno delle aree cimiteriali, preferibilmente all'aperto, con la presenza di massimo 15 persone, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti;
- le operazioni di tumulazione o inumazione dovranno avvenire alla presenza di un massimo di quattro tra familiari, parenti e congiunti, degli eventuali esecutori testamentari, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti, e degli operatori delle imprese di onoranze funebri quest'ultimi dotati di adeguati DPI e degli operatori cimiteriali anch'essi dotati di adeguati DPI.

RICHIAMATO il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ALLO SCOPO di contrastare e contenere l'eventuale diffondersi del virus COVID-19 nel territorio del Comune di Montegallo;

VISTO l'art. 32 legge 23 dicembre 1978 n. 883 e il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

Tutto ciò premesso e considerato, per motivi di igiene e sanità pubblica,

ORDINA

- 1. L'apertura al pubblico dal giorno 04 maggio 2020 degli otto cimiteri comunali (1. Santa Maria in Lapide, 2. Balzo, 3. Castro, 4. Propezzano, 5. Piano, 6. Uscerno, 7. Abetito, 8. Santa Croce);
- 2. Al fine di evitare un aumento dei contagi,

DISPONE

a) in tutti i cimiteri deve essere rispettato <u>l'obbligo della distanza minima di un metro;</u>

- b) tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo nei cimiteri comunali avranno <u>l'obbligo di indossare</u> mascherine di tipo chirurgico e similari e guanti monouso;
- c) sono consentite cerimonie funebri e commemorative all'interno delle aree cimiteriali, preferibilmente all'aperto, con la presenza di massimo 15 persone, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti;
- d) le operazioni di tumulazione o inumazione dovranno avvenire alla presenza di un massimo di quattro tra familiari, parenti e congiunti, degli eventuali esecutori testamentari, purché sia possibile rispettare tra di essi la distanza minima di un metro, e degli operatori delle imprese di onoranze funebri quest'ultimi dotati di adeguati DPI e degli operatori cimiteriali anch'essi dotati di adeguati DPI.

DISPONE ALTRESÌ

Di comunicare il presente provvedimento:

- al Sig. Prefetto di Ascoli Piceno via PEC protocollo.prefap@pec.interno.it
- alla Stazione Carabinieri di Montegallo via PEC tap21699@pec.carabinieri.it
- alla Stazione Carabinieri Parco di Montegallo via PEC fap43297@pec.carabinieri.it
- Di affiggere il presente provvedimento all'albo Pretorio online del Comunale di Montegallo.

AVVERTE

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 del C.P.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Ancona consultabile sul sito internet istituzionale www.comune.montegallo.ap.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. delle Marche, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.